



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia di Bari

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 77

OGGETTO: Giudizio di appello alla sentenza del Tribunale di Trani n.114/06. Approvazione schema di transazione.

SETTORE: Segreteria – AA.GG. IL DIRIGENTE DI SETTORE Per quanto concerne la regolarità tecnica sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: favorevole Dott. Saverio Petroni	L'anno duemilaotto , il giorno sei del mese di marzo , alle ore 16,00 e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:																																	
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE Per quanto concerne la regolarità contabile sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: favorevole Dott. Giuseppe Di Biase	<table border="1"><tr><td>Francesco VENTOLA</td><td>Sindaco</td><td>P</td></tr><tr><td>Marisa ROSA</td><td>V. Sindaco</td><td>P</td></tr><tr><td>Nicola CASAMASSIMA</td><td>Assessore</td><td>P</td></tr><tr><td>Pasquale DI GIACOMO</td><td>Assessore</td><td>A</td></tr><tr><td>Michele MARCOVECCHIO</td><td>Assessore</td><td>A</td></tr><tr><td>Nunzio PINNELLI</td><td>Assessore</td><td>P</td></tr><tr><td>Giuseppe SCARINGELLA</td><td>Assessore</td><td>P</td></tr><tr><td>Anna Maria Rosaria TODISCO</td><td>Assessore</td><td>P</td></tr><tr><td>Daniela TRAVISANI</td><td>Assessore</td><td>P</td></tr><tr><td>Michele VITRANI</td><td>Assessore</td><td>P</td></tr><tr><td>Alfonso Sabino MALCANGIO</td><td>Assessore</td><td>P</td></tr></table>	Francesco VENTOLA	Sindaco	P	Marisa ROSA	V. Sindaco	P	Nicola CASAMASSIMA	Assessore	P	Pasquale DI GIACOMO	Assessore	A	Michele MARCOVECCHIO	Assessore	A	Nunzio PINNELLI	Assessore	P	Giuseppe SCARINGELLA	Assessore	P	Anna Maria Rosaria TODISCO	Assessore	P	Daniela TRAVISANI	Assessore	P	Michele VITRANI	Assessore	P	Alfonso Sabino MALCANGIO	Assessore	P
Francesco VENTOLA	Sindaco	P																																
Marisa ROSA	V. Sindaco	P																																
Nicola CASAMASSIMA	Assessore	P																																
Pasquale DI GIACOMO	Assessore	A																																
Michele MARCOVECCHIO	Assessore	A																																
Nunzio PINNELLI	Assessore	P																																
Giuseppe SCARINGELLA	Assessore	P																																
Anna Maria Rosaria TODISCO	Assessore	P																																
Daniela TRAVISANI	Assessore	P																																
Michele VITRANI	Assessore	P																																
Alfonso Sabino MALCANGIO	Assessore	P																																
IL SEGRETARIO GENERALE Esprime il parere di conformità ai sensi dell'art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n. 267/2000: favorevole Dott. Pasquale Mazzone																																		

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

LA GIUNTA

Premesso che:

- con ricorso dell'8.6.2004, l'Avv. Piero Lamesta chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Trani l'emissione, a danno di questo Comune, di un decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di € 20.213,17, per opera professionale prestata in favore del Comune di Canosa in due giudizi innanzi al T.A.R. Puglia (Dello Russo e De Salvia) e in uno innanzi al Tribunale di Trani (impresa Lacerenza);
- con sentenza n.114/06 il Tribunale di Trani – Sez. di Canosa – revocava il predetto decreto ingiuntivo, opposto da questo Comune, condannando, quest'ultimo, al pagamento, in favore dell'Avv. Piero Lamesta, della somma complessiva di € 19.342,42, oltre interessi, rivalutazione, accessori, spese e competenze di giudizio;
- con deliberazione n.46 del 16.2.2007, la G.C. incaricava l'Avv. Michele Germinario di proporre appello alla precitata sentenza, anche al fine di ottenere dalla Corte di Appello la sospensione della esecutorietà della stessa;
- con provvedimento del 27.4.2007, il Presidente della Corte di Appello ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, nei limiti del 50% della condanna di cui ai capi e 2 e 3 del dispositivo della stessa;
- con determinazione dirigenziale del Settore Segreteria, AA.GG. n.129 del 17.5.2007, al fine di evitare un ulteriore aggravio di spese per l'Ente Comunale derivante dall'eventuale notifica di atto di precetto, si è provveduto alla liquidazione, in favore dell'Avv. Piero Lamesta, della somma di € 7.512,88, pari al 50% dell'importo liquidato con la succitata sentenza del Tribunale di Trani, comprensivo di interessi, rivalutazione, accessori, spese e competenze di giudizio ed al netto delle somme già corrisposte al medesimo legale a titolo di acconti, dando atto che, subito dopo il pagamento, si sarebbe provveduto all'adozione, da parte del Consiglio Comunale, dell'apposita deliberazione di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi del D. Lgs. n.267/2000, essendo, detto riconoscimento, qualificabile come atto ricognitivo del debito e non già autorizzatorio;
- con deliberazione n.17 del 3.8.2007 il Consiglio Comunale ha riconosciuto la legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.194 – 1° comma – lett. A) del D.Lgs. 267/2000, dando atto che il pagamento in favore dell'Avv. Lamesta era stato eseguito unicamente per evitare l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Trani n. 114/06 e che, pertanto, non costituiva in alcun modo acquiescenza alla stessa;
- con atto di precetto notificato in data 26.10.2007, l'Avv. Lara Lamesta, in qualità di procuratore e difensore dell'Avv. Piero Lamesta, ha intimato a questo Comune di pagare, nel termine di dieci giorni dalla medesima intimazione, la somma di € 7.964,04, oltre le spese di precetto ammontanti ad € 1.008,64, nonché le spese di registrazione della sentenza di primo grado, interessi e spese successive occorrente, quale differenza fra la somma di € 14.633,30 (pari al 50% delle somme liquidate con la sentenza del Tribunale di Trani n.114/06) ed € 6.669,26 (pari all'importo liquidato con la surrichiamata determinazione dirigenziale n. 129/2007 al netto della ritenuta d'acconto, erroneamente operata);
- con nota del 31.10.2007, questo Ente ha trasmesso all'Avv. Michele Germinario copia dell'atto di precetto, con invito a voler verificare la congruità delle somme precettate;

- con nota del 5.2.2008, pervenuta a questo Comune in data 6.2.2008 ed acquisita al n.5233 di protocollo, l'Avv. Germinario ha rappresentato quanto segue:
 - a seguito dell'atto di precetto notificato in data 26.10.2007, questo Comune deve liquidare in favore dell'Avv. Lamesta la residua somma di € 8.972,68 oltre gli interessi, le spese di registrazione della sentenza di 1° grado e quelle successive;
 - la Corte di Appello di Bari con ordinanza del 27.4.2007, nel disporre la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata nei limiti del 50% della condanna di cui ai capi 2 e 3 del dispositivo, ha tenuto conto "proprio ed esclusivamente di quegli acconti precedenti e banco judicis corrisposti dal Comune di Canosa, non contabilizzati dal Giudice di primo grado in sentenza";
 - "l'alea del giudizio induce a valutare il prosieguo della controversia soprattutto in termini di convenienza ed opportunità economica";
 - l'Avv. Lara Lamesta, incaricata in prosieguo al di lei padre avv. Piero nei giudizi De Salvia e Lacerenza potrebbe richiedere al Comune di Canosa la corresponsione delle competenze legali di sua spettanza (i diritti relativi alle attività professionali espletate dalla stessa e non rientranti in quelli elencati nelle specifiche sottoposte all'approvazione del Consiglio dell'Ordine, nonché i corrispondenti onorari);
 - "dalla Ordinanza già emessa dalla Corte si arguisce una probabile conferma della Sentenza di 1° grado, fermo restando la correzione dell'errore materiale ivi contenuto, con una probabile compensazione delle spese di 2° grado";
- alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il medesimo legale ha comunicato di ritenere che "oggi si possa valutare la opportunità e convenienza di una soluzione transattiva della controversia alle seguenti condizioni:

1. pagamento da parte del Comune di Canosa della somma di € 11.200,00 a saldo e totale definizione delle statuizioni contenute nella Sentenza appellata, di qualsiasi diritto o pretesa comprendente i due gradi di giudizio, nonché a saldo e stralcio delle posizioni di entrambi i professionisti, con rinuncia quindi da parte dell'Avv. Piero Lamesta agli interessi e svalutazione accordati dalla stessa pari ad € 3.473,32 e rinunzià da parte dell'Avv. Lara Lamesta – che interverrebbe nella transazione - alle competenze (diritti ed onorari) nonché esborsi, dovutele sulle medesime pratiche per la difesa svolta in prosieguo al di lei padre;
2. rinuncia da parte dell'avv. Piero Lamesta alle spese e competenze dell'Atto di Precetto notificato il 26.10.07 pari ad € 1008,64 nonché adinteressi ed ogni spesa successiva;
3. rinuncia da parte dell'avv. Piero Lamesta alla contestazione relativa alla questione della già operata ritenuta di acconto;
4. pagamento delle spese di registrazione della sentenza a carico del Comune;
5. compensazione totale delle spese e competenze del pendente giudizio d'appello";

Ritenuto, per quanto innanzi, di addivenire ad un accordo bonario tra questo Comune e l'Avv. Piero Lamesta, nei termini indicati nell'allegato schema di transazione;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Segreteria - AA.GG., sulla base dell'istruttoria favorevolmente conclusa dal responsabile del procedimento, nonché quello favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Finanze;

Visto il parere di conformità del presente provvedimento alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, espresso dal Segretario Generale ex art.97-commi 2 e 4 lett.d) del D.Lgs. n.267/2000;

Applicate le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.267 del 18/8/2000;

Ad unanimità dei voti espressi in forma palese

D E L I B E R A

- 1) di transigere, per i motivi in narrativa riportati e che qui si intendono trascritti, la controversia in atto tra questo Comune e l'avv. Piero Lamesta;
- 2) di approvare l'allegato schema di transazione, che fa parte integrante di questo provvedimento;
- 3) di dare atto che la spesa di € 11.565,24 (11.200,00+ 365,24 per spese di registrazione sentenza) occorrente per l'esecuzione di detto provvedimento, viene prenotata sul cap.124 del PEG 2008 e che al suo impegno si provvederà con successiva determinazione dirigenziale;
- 4) di dare atto, infine, che l'efficacia della presente deliberazione è subordinata alla effettiva sottoscrizione del relativo atto di transazione.

La presente deliberazione, attesa l'urgenza di provvedere in merito, viene resa dalla G.C., immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 – comma 4 – D.Lgs. n.267/2000 con separata ed unanime votazione.

SCHEMA DI TRANSAZIONE

I sottoscritti:

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA, in persona del Dirigente del Settore Segreteria – AA.GG. _____, assistito dall’Avv. Michele Germinario ;

da una parte

AVV. PIERO LAMESTA, nato a _____ il _____ e residente in Canosa di Puglia alla via _____, C.F. _____, assistito dall’avv. Lara Lamesta;

e

AVV. LARA LAMESTA, nata a _____ il _____ e residente in Canosa di Puglia alla via _____, C.F. _____, in proprio;

dall'altra parte

premettono:

- con ricorso dell’8.6.2004, l’Avv. Piero Lamesta chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Trani l’emissione, a danno del Comune di Canosa di Puglia, di un decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di € 20.213,17, per opera professionale prestata in favore del medesimo Comune in due giudizi innanzi al T.A.R. Puglia (Dello Russo e De Salvia) e uno innanzi al Tribunale di Trani (impresa Lacerenza);
- con sentenza n.114/06 il Tribunale di Trani – Sez. di Canosa – revocava il predetto decreto ingiuntivo, opposto dal Comune di Canosa, condannando, quest’ultimo, al pagamento, in favore dell’Avv. Piero Lamesta, della somma complessiva di € 19.342,42, oltre interessi, rivalutazione, accessori, spese e competenze di giudizio;
- con deliberazione n.46 del 16.2.2007, la Giunta Comunale incaricava l’Avv. Michele Germinario di proporre appello alla precitata sentenza, anche al fine di ottenere dalla Corte di Appello la sospensione della esecutorietà della stessa;
- con provvedimento del 27.4.2007, il Presidente della Corte di Appello ha disposto la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, nei limiti del 50% della condanna di cui ai capi e 2 e 3 del dispositivo della stessa;
- con determinazione dirigenziale del Settore Segreteria, AA.GG. n.129 del 17.5.2007, al fine di evitare un ulteriore aggravio di spese per l’Ente Comunale derivante dall’eventuale notifica di atto di precetto, si è provveduto alla liquidazione, in favore dell’Avv. Piero Lamesta, della somma di € 7.512,88, pari al 50% dell’importo liquidato con la succitata sentenza del Tribunale di Trani, comprensivo di interessi, rivalutazione, accessori, spese e competenze di giudizio ed al netto delle somme già corrisposte al medesimo legale a titolo di acconti, dando atto che, subito dopo il pagamento, si sarebbe provveduto all’adozione, da parte del Consiglio Comunale,

dell'apposita deliberazione di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi del D. Lgs. n.267/2000, essendo, detto riconoscimento, qualificabile come atto ricognitivo del debito e non già autorizzatorio;

- con deliberazione n.17 del 3.8.2007 il Consiglio Comunale ha riconosciuto la legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.194 – 1° comma – lett. A) del D.Lgs. 267/2000, dando atto che il pagamento in favore dell'Avv. Lamesta era stato eseguito unicamente per evitare l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Trani n. 114/06 e che, pertanto, non costituiva in alcun modo acquiescenza alla stessa;
- con atto di precetto notificato in data 26.10.2007, l'Avv. Lara Lamesta, in qualità di procuratore e difensore dell'Avv. Piero Lamesta, ha intimato al Comune di Canosa di pagare, nel termine di dieci giorni dalla medesima intimazione, la somma di € 7.964,04, oltre le spese di precetto ammontanti ad € 1.008,64, nonché le spese di registrazione della sentenza di primo grado, interessi e spese successive occorrenti, quale differenza fra la somma di € 14.633,30 (pari al 50% delle somme liquidate con la sentenza del Tribunale di Trani n.114/06) ed € 6.669,26 (pari all'importo liquidato con la surrichiamata determinazione dirigenziale n. 129/2007 al netto della ritenuta d'acconto, erroneamente operata);
- con nota del 31.10.2007, il Comune di Canosa ha trasmesso all'Avv. Michele Germinario copia dell'atto di precetto, con invito a voler verificare la congruità delle somme precettate;
- a seguito di quanto rappresentato dal predetto legale con nota del 5.2.2008, pervenuta al Comune di Canosa in data 6.2.2008 ed acquisita al n.5233 di protocollo, la Giunta Comunale, con deliberazione n._____ del _____ ha stabilito di transigere la controversia in atto tra il Comune di Canosa di Puglia e l'avv. Piero Lamesta ed approvato il relativo schema di transazione.

Tanto premesso,

le parti precostituite sono addivenute alla presente, definitiva ed irretrattabile transazione regolata dai seguenti patti e condizioni:

ARTICOLO 1

Il Comune di Canosa di Puglia si obbliga a versare, entro e non oltre la data del _____, in favore dell'Avv. Piero Lamesta, la somma di € 11.200,00 a saldo e totale definizione delle statuizioni contenute nella Sentenza del Tribunale di Trani n.114/06, appellata, di qualsiasi diritto o pretesa comprendente i due gradi di giudizio, nonché a saldo e stralcio delle posizioni di entrambi i professionisti, Avv. Piero Lamesta e Avv. Lara Lamesta, incaricata in proseguo al di lei padre Avv. Piero nei giudizi De Salvia e Lacerenza.

ARTICOLO 2

L'Avv. Piero Lamesta, accetta la somma di € 11.200,00 a saldo e totale definizione delle statuizioni contenute nella Sentenza del Tribunale di Trani n.114/06, appellata, di qualsiasi diritto o pretesa comprendente i due gradi di giudizio.

ARTICOLO 3

L'Avv. Piero Lamesta rinuncia alle spese e competenze dell'Atto d Precetto notificato il 26.10.2007 pari ad € 1.008,64, agli interessi ed ogni spesa successiva, nonché al recupero della somma di € 843,62, quale ritenuta d'acconto operata erroneamente dal Comune di Canosa.

ARTICOLO 4

L'Avv. Lara Lamesta, incaricata in proseguo al di lei padre Avv. Piero nei giudizi De Salvia e Lacerenza, rinuncia alle competenze legali di sua spettanza e, nello specifico, ai diritti relativi alle attività professionali espletate dalla stessa e non rientranti in quelli elencati nelle specifiche sottoposte all'approvazione del Consiglio dell'Ordine, nonché ai corrispondenti onorari.

ARTICOLO 5

Le spese di registrazione della sentenza del Tribunale di Trani n.114/2006 cedono a totale carico del Comune di Canosa di Puglia.

ARTICOLO 6

Per effetto della sottoscrizione della presente transazione, il Comune di Canosa si impegna ad abbandonare il giudizio intrapreso presso la Corte di Appello di Bari, le cui spese e competenze restano compensate tra le parti.

ARTICOLO 7

Gli avv.ti Michele Germinario e Lara Lamesta, legali delle parti in causa, con la sottoscrizione della presente, rinunciano al vincolo della solidarietà previsto dalla legge professionale.

Le parti dichiarano che, a seguito della presente transazione, non hanno altro a pretendere vicendevolmente per i titoli dedotti e non dedotti o a qualsiasi altro titolo o ragione.

La presente transazione viene redatta in triplice originale, uno per ciascuna delle parti costituite nel presente atto, le quali, trovatala conforme alla loro volontà, la sottoscrivono.

Canosa di Puglia, lì _____

Il Dirigente

Avv. Piero Lamesta

Avv. Lara Lamesta

Avv. Michele Germinario